

PARTE PRIMA

SAGGI

Le nuove misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale. La nuova finanza bancaria, di

SIDO BONFATTI

pag. 11

Sinossi. Lo scritto si propone di esaminare la disciplina dei rapporti giuridici attraverso i quali assicurare il sostegno finanziario alle imprese impegnate nel superamento delle situazioni di "crisi" attraverso il ricorso alla nuova procedura denominata "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa". A tale scopo viene preliminarmente valutata la natura giuridica attribuibile alla nuova procedura, escludendo di potere annoverare la "Composizione negoziata" tra le "procedure concorsuali" propriamente intese. Successivamente viene considerata la disciplina della "finanza bancaria", in primo luogo con riguardo agli effetti dell'apertura della "Composizione negoziata" sui contratti di finanziamento in corso; ed in secondo luogo con riguardo ai presupposti, alle condizioni, ed agli effetti della concessione di nuovi finanziamenti ad imprese già ammesse alla nuova procedura. In tale contesto, particolare attenzione viene prestata ai possibili "incentivi", rappresentati dalla previsione della esenzione dall'azione revocatoria fallimentare degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere nell'ambito della procedura di "composizione negoziata"; e dalla previsione della prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti all'impresa autorizzati dal Tribunale, con riguardo ai diversi sviluppi che la crisi affrontata con la "Composizione negoziata" può registrare.

Abstract. The paper aims to examine the discipline of legal relationships through which to ensure financial support to companies engaged in overcoming "crisis" situations through the use of the new procedure called "Negotiated composition for the solution of the business crisis".

For this purpose, the legal nature attributable to the new procedure is preliminarily assessed, excluding the possibility of including the “Negotiated composition” among the “insolvency procedures” properly understood.

Subsequently, the discipline of “banking finance” is considered, first of all with regard to the effects of the opening of the “Negotiated composition” on current loan agreements; and secondly with regard to the conditions and effects of the granting of new loans to companies already admitted to the new procedure.

In this context, particular attention is paid to the possible “incentives”, represented by the provision of the exemption from the bankruptcy revocation action of the deeds, guarantees and payments put in place as part of the “negotiated settlement” procedure; and the forecast of the pre-deductibility of receivables deriving from loans to the company authorized by the Court, with regard to the various developments that the crisis faced with the “Negotiated settlement” can record

*La concentrazione del sistema bancario e il ruolo dei
fondi di garanzia dei depositanti, di SALVATORE MACCARONE » 45*

Sinossi. L'A. prende le mosse dalla constatazione che il sistema bancario europeo si sta progressivamente concentrando, con una riduzione sensibile del numero delle istituzioni creditizie e ancor più delle loro succursali sul territorio, rilevando come tale processo sia favorito dalle Autorità, ma possa anche comportare difficoltà di gestire l'eventuale insolvenza di banche divenute too big to save.

Si sofferma quindi sul ruolo che i fondi di garanzia dei depositanti hanno nel processo di concentrazione delle banche e ricorda come nel nostro Paese la forma più comune della gestione dell'insolvenza sia stata la cessione di attività e passività della banca insolvente ad un'altra banca sana, attraverso il contributo prima del sistema pubblico e poi dei fondi di garanzia nel pagamento dello sbilancio di cessione.

Operazioni di questo genere, nota l'A., hanno l'effetto di tutelare tutti i creditori della banca insolvente e non solo i depositanti protetti, attenuando gli effetti anche sociali del dissesto. Queste operazioni sono peraltro soggette al principio del least cost, vale a dire devono presumibilmente essere meno onerose del rimborso dei depositi protetti, al netto dei riparti di liquidazione. In questa valutazione, assume un ruolo essenziale la depositor preference, nella quale subentrano i fondi che hanno rimborsati i depositanti e che può assumere diverse configurazioni più o meno intense.

Questo tema è oggetto di discussione in sede europea e sembra prevalere la tendenza per una attenuazione della tutela, con l'effetto di rendere le prospettive di incasso dalla liquidazione del fondo che abbia rimborsato i depositanti meno elevate e così più convenienti gli interventi alternativi al rimborso.

Abstract. *The A. points out that the European banking system is increasingly concentrating, giving rise to benefits and drawbacks and in particular to the problem that some banks might become too big to save in case of default. DGSs have themselves a role in the process by financing the assignement of assets and liabilities of the failed bank to another bank, thereby protecting all depositors and ordinary creditors of the bank, while the bank itself is being liquidated.*

However the ability of the DGSs to perform interventions of that kind is contingent upon the observance of the “least cost” principle, i. e. that the actual cost of the alternative intervention is lower of the estimated cost that would be borne by the DGS in case of pay-off of protected depositors. In this respect, another principle comes into play, that is the “depositor preference”, accorded to protected depositors in respect of non protected creditors of the failed bank and enjoied by the DGS that pays-off them.

The extension of the depositor preference principle is currently being discussed within the European circles and, although a definite view has not yet been agreed upon, the prevailing view would seem to be that of lessening the principle, thereby rendering pay-offs more costly and thus giving more room to alternative interventions.

L'integrazione dei fattori di sostenibilità nelle regole di comportamento dell'intermediario finanziario: un ritorno al modello di distribuzione “orientato al prodotto”,

di MARIA ELENA SALERNO

» 53

Sinossi. Nel Piano di azione per finanziare la crescita sostenibile della Commissione Europea, si affida alla finanza sostenibile la missione di consolidare la stabilità finanziaria attraverso l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale relativo agli investimenti. In tale prospettiva si colloca l'intervento del legislatore europeo sugli obblighi informativi e sulle regole di comportamento che la disciplina di derivazione MiFID II pone a carico degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, segnatamente di consulenza e gestione patrimoniale. Il presente saggio contiene un'analisi critica dei provvedimenti europei (di modifica e/o integrazione) che hanno un impatto diretto (Regolamenti della Commissione Europea contenuti nel Sustainable finance package del 21 aprile 2021) e indiretto (Sustainability- Related Disclosures in the financial sector Regulation e Taxonomy Regulation) su tale disciplina. L'analisi mette in luce che l'attribuzione a regole tradizionalmente usate per la protezione dell'investitore in strumenti finanziari del ruolo nuovo e aggiuntivo di componente determinante della policy europea sulla finanza sostenibile potrebbe mettere in pericolo la finalità originaria. L'adozione per gli strumenti finanziari sostenibili del modello di distribuzione orientato al

prodotto potrebbe, infatti, minare l'obbligo degli intermediari finanziari di agire nel migliore interesse del cliente.

Abstract. In the European Commission's Strategy for financing the Transition to a Sustainable Economy, sustainable finance is assigned a fundamental task: strengthening financial stability by incorporating environmental, social and governance (ESG) factors into the investment decision-making process. This perspective has led to a legislative intervention on MiFID II package-based disclosure and conduct of business regulation for advisers and portfolio managers. The present essay critically analyses the amendments involving the legal framework concerned, directly through the delegated acts included in the Sustainable finance package, 21 April 2021, and indirectly through Sustainability- Related Disclosures in the financial sector Regulation and Taxonomy Regulation. The analysis argues that the EU policy on sustainable finance could jeopardise the rationale for conduct of business rules traditionally provided for protecting financial investors. In fact, the adoption of a product-oriented model for sustainable financial instruments might undermine the financial intermediary's duty to act in the best interest of the client.

Controlli di conformità e RegTech nella concessione del credito, di GIOVANNI FALCONE » 105

Sinossi. L'articolo affronta il tema della applicazione delle innovazioni tecnologiche ai controlli di conformità, con specifico riguardo alle regole in materia di valutazione del merito creditizio. In particolare, viene esaminata la diversa posizione degli intermediari vigilati e di quelli non sottoposti a vigilanza.

Abstract. The article aims at focusing on technological innovation applied to compliance checks, with particular regard to the rules on creditworthiness assessment. In particular, the different positions of both supervised and non-supervised entities is taken into consideration.

COMMENTI

Costituzione di banca popolare per pubblica sottoscrizione, mancata iscrizione nel registro delle imprese, obbligo di restituzione delle somme versate ai sottoscrittori – Corte di Cassazione, 14 marzo 2019, n. 7208 » 123

Il gioco delle parti nella costituzione per pubblica sottoscrizione delle s.p.a., di CELESTINA CACCIANIGA » 128

Sinossi. *Lo scritto esamina alcuni profili di rilievo in tema di costituzione di una S.p.A. per pubblica sottoscrizione, come posti in evidenza dalla Corte di Cassazione (ord. n. 7298, del 14 marzo 2019) in una pronuncia riguardante il caso di una società bancaria definitivamente non iscritta. L'analisi si concentra, in particolare, su: il grado di coinvolgimento dei sottoscrittori (uti singuli e riuniti in assemblea) e dei promotori in ordine alla verifica dell'integrale sottoscrizione e versamento del capitale sociale (ex artt. 2335, co. 1, n. 1, 2329, 2334 e 2342 c.c.); la responsabilità risarcitoria a carico dei promotori ex art. 2339 c.c.; la sorte dei versamenti a titolo di conferimento nella fase di formazione dell'atto costitutivo e la loro restituzione per il caso di mancata iscrizione della società.*

Abstract. *This paper aims to analyse a few relevant aspects in the formation of a corporation through public subscription of shares, as issued by a decision from the Italian Supreme Court (ord. n. 7298, March 14, 2019) concerning the non-registration of a banking corporation.*

The paper focuses, namely: on the level of involvement, both from the underwriters of shares and the initiators, in monitoring the full subscription and payment of the capital (articles 2335, co.1, n. 1, 2329, 2334 and 2342 of the Italian civil code); on the liability for damages of the initiators under article 2339 of the Italian civil code; on the fate of capital payments during the corporate formation procedure and their refund in the event of non-registration.

Rappresentanza dei settori del credito e delle assicurazioni nei consigli delle Camere di commercio – Tar Lazio, 14 dicembre 2021, n. 12891, con osservazioni di A.C.

» 161

PARTE SECONDA

DOCUMENTI E INFORMAZIONI

Capital markets union (CMU). Commissione europea – Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su Unione dei mercati dei Capitali. Risultati conseguiti un anno dopo il Piano di Azione, COM(2021) 720 final, Bruxelles, 25 novembre 2021

» 3

La transizione verso la Capital markets union (CMU): la tappa del novembre 2021, di ANTONELLA BROZZETTI » 20

Sinossi. Lo scritto ruota intorno alla Comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 in tema di CMU. L'Autrice ricostruisce le fasi evolutive che gradualmente stanno dando spessore alla costruzione del mercato unico dei capitali, complemento indispensabile non solo per la "sorella" Unione bancaria, ma anche per il sostegno delle sfide mosse dalle transizioni economiche in atto a livello mondiale connesse alla sostenibilità e al digitale; il lavoro intreccia varie direttrici e ne mostra la funzione strategica per una maggiore integrazione del progetto europeo e affermazione dell'UE tra gli standard-setter globali.

Abstract. The paper focuses on the Communication of the European Commission of 25 November 2021 on the subject of CMU. The Author reconstructs the evolutionary phases that are gradually building up the Capital markets union, an essential complement not only for the "sister" Banking Union, but also for supporting the challenges generated by the ongoing economic transitions at a global level, connected to sustainability and digital technology. The work intertwines various guidelines and shows their strategic function for a greater integration of the European project and the affirmation of the EU among global standard-setters.

Estinzione anticipata del credito e diritti del consumatore.
Banca d'Italia, Dipartimento della clientela ed educazione finanziaria – Comunicazione del 1 dicembre 2021, prot. n. 1710613, in materia di credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di estinzione anticipata del finanziamento, con nota redazionale. » 41

Norme redazionali » 55

Codice etico » 61